

DISCIPLINARE DI INCARICO N. _____

Tra l'**Agenzia per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio** (C.F. e P.I. 00991540147) con sede legale e amministrativa in Via Vittorio Veneto, 28 – 23100 Sondrio (SO), rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli (nel seguito denominata: Agenzia)

e

Gloria Maura Bria, nata a Vizzolo Predabissi il 10/01/1986, residente a Vizzolo Predabissi (MI) in via Aldo Moro n.5 (CF: BRIGRM86A50M102H – P.IVA: 07677310968 nel seguito denominato: il Professionista)

Premesso

- che l'Agenzia ha la necessità di avvalersi dell'intervento di una figura professionale che disponga di una qualificata esperienza in ambito tecnico-transportistico, per adempiere ai propri compiti nel rispetto delle scadenze procedurali e normative imposte dalle recenti modifiche intervenute nella normativa statale (D.Lgs. 50/2016) e regionale (LR 6/2012), nonché negli Atti degli organismi regolatori di riferimento, quali ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), con particolare riferimento all'affidamento dei servizi di TPL (Trasporto Pubblico Locale) ed alle attività ad esso propedeutiche e conseguenti;
- che l'Agenzia ha necessità di ricorrere ad un incarico esterno, ricercando e professionalità di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, non avendo l'Agenzia tra le risorse umane presenti in organico alcun soggetto competente in materia;
- che il Regolamento dei contratti di Agenzia, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione di Assemblea n. 8 del 2017, prevede l'affidamento diretto per singole forniture di beni o servizi sino ad un importo massimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), con la previsione di stipulare un contratto per l'acquisizione di forniture e servizi, fermo restando il divieto di frazionamento dell'importo;
- che, a seguito di adozione della determinazione del Direttore protempore n. 60/2018, l'Ing. Gloria Maura Bria ha svolto e compiuto positivamente le attività oggetto del contratto di prestazione di servizi del 12/11/2018, avente ad oggetto il supporto all'Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento al monitoraggio dei contratti di servizio esistenti e alla verifica dell'adeguatezza delle fermate e dei percorsi;
- che il Professionista ha dimostrato di possedere l'esperienza necessaria ed i requisiti richiesti per l'affidamento del nuovo incarico;
- che il Professionista è interessato a fornire ad Agenzia tale tipo di prestazioni e che Agenzia è interessata a ricevere tale consulenza ai termini e condizioni qui di seguito previsti.

Tanto premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

RICHIAMO PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto che le parti, con la firma, dichiarano di conoscere ed accettare, impegnandosi a non sollevare nel merito eccezioni o riserve alcune.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente incarico consiste nello svolgimento di attività di collaborazione professionale a supporto delle attività e dei progetti di Agenzia.
2. Formano oggetto del presente incarico le attività di supporto allo svolgimento dei compiti di Agenzia nel processo di progettazione approvazione e implementazione dello STIBM (Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità), nell'effettuazione delle consultazioni di mercato con i potenziali competitor previste dall'ART, nell'attivazione del sistema di qualificazione dei soggetti potenzialmente interessati all'erogazione dei servizi di TPL, nella predisposizione della documentazione regolatoria per l'affidamento, in particolare per quanto attiene alla flessibilità contrattuale, agli obblighi connessi al rinnovo della flotta, al programma di esercizio e agli standard di qualità. L'oggetto dell'incarico potrà essere esteso, a discrezione di Agenzia, ad eventuali altre attività attinenti al TPL che dovessero rendersi necessarie in virtù di modifiche normative o regolamentari.
3. Nell'ambito di tali attività, il Responsabile del contratto di cui al successivo art. 7 definirà e concorderà con il Professionista obiettivi e timing del lavoro. Il Professionista si impegna a predisporre report mensili di dettaglio sulle attività svolte.

Art. 3

IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista si obbliga, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti c.c. a prestare a favore di Agenzia, senza alcun vincolo di subordinazione giuridica, funzionale o gerarchica nei confronti della stessa, la propria opera di consulenza intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista eseguirà l'incarico affidatogli nel rispetto delle indicazioni fornitegli dal Responsabile del contratto di cui al successivo art. 7. Il Professionista organizzerà la propria attività a proprio esclusivo giudizio e svolgerà la attività stessa nei tempi e nei modi che riterrà più idonei al raggiungimento dello scopo.
3. Il Professionista assume l'obbligo:
 - di eseguire personalmente l'incarico assunto;
 - di adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto di consulenza intellettuale e tecnica (artt. 1218 e 1453 c.c.);
 - di eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 c.c.) ed osservati i criteri di correttezza (art. 1175 c.c.).
4. Ai sensi della normativa sugli appalti pubblico, il presente contratto non può essere ceduto e l'eventuale cessione ne determina la nullità.

Art. 4

OBBLIGHI DI PRESENZA

1. Il professionista, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, garantisce una

presenza giornaliera di cinque giorni a settimana presso la sede di agenzia nonché, su accordo e tenuto conto degli impegni professionali del Professionista, la partecipazione a tutti gli incontri, riunioni, tavoli di lavoro opportuni e necessari per il corretto adempimento dell'incarico, sia presso gli uffici di Agenzia sia presso gli uffici degli interlocutori di Agenzia sul territorio regionale, mantenendo il necessario coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che tutte le prestazioni e attività oggetto del presente incarico saranno espletate in forma indipendente e quindi al di fuori di ogni rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5

DURATA DELL'INCARICO

1. Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dal 21/11/019 al 20/11/2020.
Alla predetta data, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di ulteriori comunicazioni al proposito e senza alcun preavviso.
2. Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi previste al successivo articolo 11, fatta salva la possibilità di recesso di Agenzia, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, con un preavviso di giorni 30 da inviare al Professionista a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Art. 6

COMPENSO

1. A fronte di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, Agenzia riconoscerà al Professionista il compenso globale onnicomprensivo concordato di € 29.800,00 (euro ventinovemilaottocento/00) al netto di IVA, se prevista, e al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali, che sarà liquidato mensilmente in rate di importo equivalente.
2. Detto compenso verrà corrisposto a trenta giorni a fine mese dalla data della fattura, che dovrà essere emessa mensilmente per un importo pari ad 1/12 del compenso globale di cui al comma 1, previa verifica, da parte del Responsabile del contratto di cui al successivo art. 7, della conformità delle prestazioni rese.
3. Il professionista dovrà citare in fattura il numero del provvedimento di Agenzia citato nella lettera di accompagnamento all'incarico.
4. Il suddetto importo è da ritenersi comprensivo di ogni prestazione necessaria a soddisfare quanto richiesto con il presente incarico. Restano esclusi i costi delle eventuali trasferte, partecipazioni ai convegni etc. non compresi nel presente contratto che, qualora specificamente e preventivamente autorizzati per iscritto, saranno a carico di Agenzia.
5. Con riferimento alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, il Professionista si impegna a far pervenire apposita dichiarazione con l'indicazione degli estremi del conto corrente e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso nonché su ogni variazione. Resta inteso che la violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria determina la risoluzione di diritto del presente accordo.

Art. 7

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Agenzia dovrà provvedere alla nomina di un proprio "Responsabile del contratto ", in possesso

di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di controllare, in nome e per conto di Agenzia, il perfetto e regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali e degli obblighi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici a carico del Professionista.

2. Il Responsabile costituirà il referente per Agenzia e suo tramite verranno rivolte al Professionista eventuali contestazioni, disposizioni, prescrizioni tecniche, nonché contestazioni.
3. Detta nomina dovrà essere tempestivamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, da Agenzia al Professionista, al quale dovrà essere inoltre preventivamente comunicata, con le stesse modalità, ogni successiva eventuale sostituzione.

Art. 8

RISERVATEZZA

1. Il Professionista è tenuto nei riguardi di tutti alla più assoluta discrezione ed è vincolato verso chiunque al segreto professionale su dati, documenti o notizie di cui verrà a conoscenza per l'esecuzione del presente incarico.
2. Tutta la documentazione consegnata ad Agenzia in esecuzione del presente incarico si intenderà a qualsiasi titolo di proprietà di Agenzia, che ne potrà disporre pienamente.

Art. 9

DANNI

1. Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni imputabili all'esecuzione del servizio, salvo che tali danni siano cagionati dai dipendenti di Agenzia, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità.

Art. 10

INCOMPATIBILITÀ

1. Agenzia prende atto che, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del presente incarico il Professionista dichiara:
 - di non essere dipendente, a tempo determinato o indeterminato, della Pubblica Amministrazione;
 - di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia per il Trasporto pubblico del bacino di Sondrio, n. 5 in data 29 febbraio 2016 e successive integrazioni e modificazioni;
 - che non sussistono conflitti di interesse che incidano sulla migliore esecuzione e professionalità del servizio.

A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente ad Agenzia l'insorgere di una delle delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

2. Il Professionista ha facoltà di prestare la propria opera a favore di qualsiasi terzo non in diretta concorrenza con Agenzia, previa autorizzazione scritta da parte della stessa.
3. Il Professionista incaricato si impegna a svolgere le attività commissionategli secondo quanto previsto dal proprio Codice deontologico, attenersi ad un comportamento etico e rispettoso della legge.
4. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Agenzia ha facoltà di risolvere il

contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

Art.11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici è facoltà di Agenzia risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi di inadempimenti del Professionista:
 - rifiuto ad effettuare anche una sola delle forniture richieste;
 - mancata osservanza, anche ad uno solo, degli obblighi previsti ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10;
 - qualora venissero posti in essere artifici volti ad ottenere il compenso o venisse dichiarato il falso circa l'effettuazione delle prestazioni;
 - in presenza di gravi inadempimenti contrattuali, per reati accertati, per violazione della normativa sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori;
 - nelle altre ipotesi previste dalla normativa sugli appalti pubblici;
 - in caso di violazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria.
2. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi è facoltà di Agenzia dichiarare, mediante Atto unilaterale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a preventiva diffida, con diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12

DOMICILIO

1. Il Professionista elegge a tutti gli effetti contrattuali domicilio nella Provincia di Milano, in Vizzolo Predabissi, in via Aldo Moro 5, e presso detto domicilio dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni. Resta convenuto che, nell'ipotesi in cui tale domicilio venisse a mancare, la comunicazione produrrà in ogni caso i suoi effetti, indipendentemente dal ricevimento, purché la stessa sia inviata presso la sede indicata in epigrafe e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui la Società Poste Italiane dovesse restituire la raccomandata con la causale "destinatario trasferito" o altra dizione.
2. Eventuali comunicazioni e notificazioni potranno essere parimenti trasmesse via PEC al seguente indirizzo gloriamaura.bria@ingpec.eu.

Art. 13

SPESE E VARIE

1. Si conviene che il presente contratto venga registrato solo in caso d'uso.
2. Sono a carico del Professionista tutte le eventuali spese ed imposte derivanti dal presente contratto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio agli artt. 2222 e seguenti del c.c..

Art. 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto riguarda la definizione di eventuali controversie si rinvia alla normativa sugli

appalti pubblici, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

2. Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sondrio.

Letto confermato e sottoscritto, Sondrio, data

Il Professionista

Agenzia

Dichiarazione ex art. 1341 allegata al contratto

Il Professionista dichiara che le clausole contenute nel presente accordo hanno formato oggetto di trattativa e conferma l'accettazione di tutte le clausole indicate nel presente contratto e dichiara espressamente ex art. 1341 c.c., di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 1 Richiamo premesse;
- art. 2 Oggetto del contratto;
- art. 3 Impegni del professionista;
- art. 4 Obblighi di presenza;
- art. 5 Durata dell'incarico;
- art. 6 Compenso;
- art. 7 Responsabile del contratto;
- art. 8 Riservatezza;
- art. 9 Danni;
- art. 10 Incompatibilità;
- art. 11 Clausola risolutiva espressa;
- art. 12 Domicilio;
- art. 13 Spese e varie;
- art. 14 Risoluzione delle controversie

Il Professionista

Agenzia